

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 2

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

d'iniziativa del deputato PERALE

Sulla procedura di esame di disegni di legge di conversione che riproducano il testo di decreti-legge già approvati dalla Camera e non convertiti per decorrenza dei termini

Presentata il 12 gennaio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni si è andato sempre più affermando il fenomeno della eccessiva dilatazione nell'uso della decretazione d'urgenza. L'accavallarsi dei decreti in Parlamento ha di fatto fortemente condizionato i lavori parlamentari costringendo spesso ai margini l'ordinaria attività legislativa delle Camere.

Da più parti si sente la necessità di porre mano alla modifica dell'articolo 77 della Costituzione per contenere il fenomeno ricordato ed evitare che le reiterazioni che si susseguono nel tempo rischino di vanificare la certezza del diritto con norme che possono in ogni momento perdere *ex tunc* il loro valore giuridico, creando disparità di trattamento di dubbia costituzionalità. Tale esigenza è stata avvertita anche a livello di norme regolamen-

tari che almeno per il Senato hanno cercato di dare alle leggi di conversione tempi certi o quantomeno celeri con la previsione che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento (articolo 78, comma 5, del Regolamento del Senato) e ponendo allo studio una diversa procedura per i disegni di legge dichiarati urgenti al fine di consentirne una rapida approvazione.

La presente proposta di modifica dell'articolo 96-bis del Regolamento della Camera introduce una nuova procedura di esame per i decreti-legge già esaminati dalla Camera e decaduti per decorrenza dei termini prima di esaurire il loro *iter* al Senato. In questo caso, l'*iter* del decreto-legge reiterato nell'identico testo licenziato dalla Camera sarà estremamente rapido, abbreviando, riteniamo nel pieno rispetto

del dettato costituzionale, quelle norme procedurali di carattere sostanzialmente formale che però finiscono per appesantire senza una reale motivazione l'iter di esame dei disegni di legge di conversione rischiando di ripetere la discussa prassi della reiterazione.

Perché queste disposizioni possano avere una reale efficacia occorrerà comunque che i correttivi proposti siano recepiti anche dal Regolamento del Senato della Repubblica

e questo nel quadro di una futura omogeneizzazione dei due Regolamenti i cui contenuti diversi, fonte talvolta di confusione, non trovano una significativa motivazione giuridica o politica e derivano da una originaria diversità delle due Camere nel Parlamento sabauda (il Senato di nomina regia e la Camera elettiva) che si è voluto in qualche misura conservare nell'Italia repubblicana ritenendo così di affermare la rispettiva autonomia dei due organi.

TESTO PROPOSTO

ART. 1.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 96-bis è aggiunto il seguente:

« 9. Per i disegni di legge di conversione di decreti-legge che riproducano il testo di precedenti decreti-legge, decaduti per mancata conversione nei termini costituzionali, i cui relativi disegni di legge di conversione erano stati già approvati dalla Camera, e che accolgano le eventuali modifiche approvate dalla Camera stessa nel precedente esame, non si procede all'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Essi vengono deferiti alle Commissioni competenti che deliberano, senza discussione, sulla relazione già in precedenza presentata. I disegni di legge di conversione sono, quindi, posti immediatamente all'ordine del giorno dell'Assemblea e la loro votazione deve avvenire entro cinque giorni dal deferimento. Non sono ammessi emendamenti, ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme ».

